



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE
DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N. 74 DEL 28-12-2012

OGGETTO: *Impegno spesa per spese legali per ricorso in revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4598/2012.*

IL RESPONSABILE DELLA
U.O.A. AVVOCATURA COMUNALE

Visto l'art. 67 dello Statuto del Comune;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Richiamata la delibera di approvazione del bilancio di previsione 2012, CC n. 90 del 29.05.2012, nonché la delibera di approvazione del PEG, GC n. 91 del 31.05.2012;

Dato atto che con determinazione del Settore Direzione Generale n. 66 del 15.11.2010 sono state attribuite alla sottoscritta, fra l'altro, le funzioni inerenti alla gestione delle risorse finanziarie;

Premesso:

- che la Società R. F. Spa ha promosso ricorso n. 472/03, seguito da motivi aggiunti, innanzi T.A.R. Toscana nei confronti del Comune di Scandicci in materia di accertamento dell'intervenuto fenomeno della c. d. accessione invertita quanto ad aree appartenute alla medesima e del conseguente diritto al risarcimento del danno;
- che il Comune di Scandicci si è costituito in giudizio, conferendo mandato per la rappresentanza processuale dell'Amministrazione Comunale all'Avv. Giuseppe Barontini, già avvocato interno del Comune il quale ha cessato il proprio servizio per pensionamento nel 2010;
- che il T.A.R. Toscana, Sez.III°, con sentenza n. 349/2 008, ha dichiarato improcedibile il suddetto ricorso, accogliendo in parte l'atto di motivi aggiunti ;
- che in data 14.07 2008 è pervenuto il ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato promosso dalla suddetta Società per la riforma della citata sentenza del TAR Toscana 349/08;
- che il ricorso è stato iscritto dal Consiglio di Stato al R.G. n. 6237/08, Sezione quarta;

- che questa Amministrazione si è costituita in giudizio dinanzi al Consiglio di Stato allo scopo di contestare l'ammissibilità e la fondatezza del suddetto ricorso in appello e che, pertanto, con determinazione n. 236 del 18.08.08 è stato dato incarico all'Avv. G. Barontini, all'epoca sempre legale interno del Comune, nonché eleggendo domicilio presso lo studio dell'avv. Giulio Pizzuti, in Roma;

Preso atto:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del 02.11.2010 avente ad oggetto "Magistrature superiori ed altre: affidamento incarico. Determinazioni" ed il relativo disciplinare d'incarico per l'acquisizione di servizi di assistenza e rappresentanza legale, sottoscritto in data 03.11.2010, questa Amministrazione Comunale ha deciso di avvalersi delle prestazioni professionali, ai fini del patrocinio legale dell'Ente, dell'Avv. Giuseppe Barontini, nel frattempo andato in pensione, per alcune cause elencate in allegato alla suddetta deliberazione;

- che nel disciplinare allegato sub lettera A) figura la causa de qua (ex riferimento Avvocatura 126/3 ter; attuale riferimento n. 153/12);

- che il Consiglio di Stato sul suddetto ricorso in appello ha emesso sentenza n. 4598/2012 con cui ha accolto in parte l'appello n. 6237/08, disponendo per l'effetto che il Comune di Scandicci provveda a proporre alla controparte il pagamento di una somma a titolo di ristoro per il danno sofferto;

Rilevato che la suddetta sentenza è stata, però, adottata in violazione del diritto di difesa e del contraddittorio a causa della mancata comunicazione, da parte della segreteria del giudice, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione al difensore domiciliatario, avv. Pizzuti, del Comune di Scandicci, parte appellata.

Preso atto che, a seguito di alcuni accertamenti svolti presso la segreteria dal domiciliatario di Roma, avv. Pizzuti, è, infatti, emerso che l'avviso era stato mandato ad un indirizzo 'PEC' errato e che comunque non era stato effettuato alcun invio a mezzo posta.

Considerato che tale circostanza ha evidentemente impedito al Comune, nonostante fosse regolarmente costituito, di depositare documenti, memorie e repliche e di partecipare alla udienza di discussione tenutasi il 19 giugno scorso.

Preso atto che il Comune è infatti venuto a conoscenza dell'avvenuta discussione del ricorso solo dopo la pubblicazione della sentenza, che è stata inviata dalla segreteria del Consiglio di Stato alla PEC del Comune di Scandicci (anziché, come sarebbe dovuto accadere, alla PEC dell'avv. Pizzuti, legale domiciliatario di Roma);

Visto che con raccomandata a.r. pervenuta il 20/09/2012 (prot. n. 32327), l'avv. Pizzuti ha comunicato all'avv. Barontini, dominus della causa, ed al Comune di Scandicci, la possibilità di esperire ricorso per revocazione ovvero ricorso per Cassazione per violazione del diritto di difesa;

Rilevato che la sentenza del Consiglio di Stato è impugnabile per revocazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c. (art. 106, c. 1, c.p.a.), e che la fattispecie del caso rientra nella casistica di cui all'art. 395, c. 1, n. 4, c.p.c., secondo cui la sentenza può essere impugnata per revocazione "se è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa".

Ritenuto, pertanto opportuno proporre ricorso per revocazione della suddetta sentenza del Consiglio di Stato n. 4598/2012, in quanto emessa in violazione del diritto di contraddittorio sul ricorso in appello R.G. 6237/08;

Vista la mail del 08.11.12 dell'Avv. Barontini, - legale difensore della presente causa come disposto con la suddetta delibera GC 236/10 ed il conseguente disciplinare – il quale consiglia il ricorso in revocazione per i suddetti motivi, rimettendo anche un preventivo di massima di spesa;

Visto l'ulteriore preventivo di massima, maggiormente dettagliato emesso dall'Avv Barontini, registrato al protocollo n. 46610 del 21.12.12, al cui testo integralmente ci si riporta di € 6.040,32 a cui devono aggiungersi le spese di contributo unificato, pari a € 600,00 e di domiciliazione di circa € 1.000,00 complessivi;

Preso atto che l'Avv. Giuseppe Barontini si è dichiarato disponibile ad accettare il suddetto incarico e che egli ha stipulato polizza professionale n. 1/1684/122/60998347;

Ricordato che la sottoscritta, Avv. Claudia Bonacchi, Responsabile dell'Avvocatura Comunale a far data dall'8.11.2010, non è abilitata all'esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori;

Preso atto che con determinazione n. 359/12 il Dirigente del Settore Opere Pubbliche ha disposto di promuovere, per i motivi esposti in premessa, ricorso per revocazione della suddetta sentenza del Consiglio di Stato n. 4598/2012, assegnando l'incarico per la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione Comunale nel predetto giudizio all'Avv. Giuseppe Barontini ed eleggere domicilio in Roma presso lo studio dell'Avv. Giulio Pizzuti, Via O. Lazzarini n. 19, legale domiciliatario.

Visto che è stato dato atto l'impegno spesa per l'incarico di cui sopra sarebbe stato assunto con apposito atto da parte della responsabile del servizio avvocatura a cui è assegnato il capitolo di competenza.

Vista la deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali, avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari;

Dato atto che, pertanto, gli atti volti alla identificazione del procedimento giudiziario di cui trattasi sono presso l'Ufficio Avvocatura Comunale al fine di rispettare le citate linee guida del Garante Privacy ((Riferimenti Ufficio Avvocatura Comunale n. 153/12)

Considerato che l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture (c.d. AVCP), con determinazione del 7 luglio 2011 concernente le linee guida dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/10, (determinazione n. 4), al punto 4.3, in merito ai servizi legali, afferma che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiede qualcosa in più, un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa;

Preso altresì atto dal sito della AVCP dalle 'faq' su tale argomento che la Autorità ribadisce che i contratti di patrocinio legale, volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente, non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità;

Considerato, dunque non dover acquisire il c.d. codice CIG alla luce delle recenti disposizioni normative;

DETERMINA

Di assumere impegno spesa di € 8.000,00 complessivi, per gli onorari di rappresentanza processuale dell'Avv. Giuseppe Barontini e delle spese di domiciliazione al fine di promuovere, per i motivi esposti in premessa, ricorso per revocazione della suddetta sentenza del Consiglio di Stato n. 4598/2012 in quanto emessa in violazione del diritto di contraddittorio sul ricorso in appello R.G. 6237/08 promosso dalla Società R.F.

Di dare atto che la copertura finanziaria del suddetto importo trova imputazione sul capitolo 47010/ 1 "Onorari e spese di causa" del bilancio relativo all'esercizio finanziario dell'anno 2012. (Impegno n. 1721/2012).

Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'albo pretorio on-line per a durata di quindici giorni.

IL RESPONSABILE DELLA
U.O.A. AVVOCATURA COMUNALE
AVV. CLAUDIA BONACCHI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.